

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

4 1 6 1 7 / 0 7

17



UDIENZA PUBBLICA

DEL 02/10/2007

SENTENZA

N. 02256 /2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. GRASSI ALDO	PRESIDENTE	
1.Dott.TERESI ALFREDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.TARDINO VINCENZO LUIGI	"	N. 028131/2007
3.Dott.GENTILE MARIO	"	
4.Dott.MARMO MARGHERITA	" <i>rel.</i>	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) IOVINE NICOLA

N. IL 10/05/1946

avverso SENTENZA del 23/02/2007

TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

MARMO MARGHERITA

Udito il Procuratore Generale in persona del SOSTITUTO PROCURATORE  
GENERALE DOTT. Guglielmo Pasacantando

che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udito il difensore Avv. Giacomo Antonio (NAPOLI)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pronunciata il 23 febbraio 2007 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, dichiarava Nicola Iovine responsabile del reato di cui agli artt. 64 e 71, 65 e 72 del d.p.r. n. 380 del 2001 per avere iniziato la realizzazione di un'impalcatura predisposta per gettito di solaio priva di cemento esternamente all'abitazione, alta circa mt 2,60 lunga circa mt. 3 e larga mt. 1,5 variabile a mt. 1,60, poggiante su muro, appena edificato, formata da pietre in tufo, alto circa cm 60 e lungo mt. 1,5, lato violetto a propria volta alzato su rimanente muro già preesistente, non in base a progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori del Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente ( capo b) dell'originaria imputazione); del reato di cui agli artt. 83 e 95 del d.p.r. n. 380 del 2001 per avere eseguito i suddetti lavori in zona sismica, omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio del Genio Civile competente ( capo c) dell'originaria imputazione e, ritenuto più grave il primo reato, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinava la demolizione delle opere ai sensi dell'art. 98 comma 3 d.p.r. n. 380 del 2001. Con la stessa sentenza assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 44 del d.p.r. n. 380 del 2001 ( in

relazione alla costruzione di cui sopra, capo a dell'originaria imputazione ) con la formula perché il fatto non sussiste.

Ha proposto ricorso per cassazione lo Iovine chiedendo, per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati, l'annullamento della sentenza impugnata con assoluzione di esso imputato e, in subordine, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio per essere il reato estinto per prescrizione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con un unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui agli artt. 83, 64, 65 e 98 del Testo Unico dell'Edilizia e violazione dell'art. 157 c.p.

Deduce il ricorrente che l'opera da lui realizzata era costituita da un'impalcatura in legno già armata, funzionale alla realizzazione di un vano caldaia di mt. 1,50 x mt. 1,60, al di sopra di un'area precedente scoperta dove era già posto un mobile in alluminio contenente la caldaia per il riscaldamento della sua abitazione. Per tale intervento il giudice di merito aveva ritenuto insussistente ogni ipotesi di reato urbanistico ed edilizio. Aveva invece ritenuto sussistente la violazione delle norme relative agli adempimenti necessari per le costruzioni in zona sismica, giacché l'impiego di intelaiatura in ferro era stata ritenuta preordinata alla realizzazione di un elemento in struttura cementizia armata e si contestava ad esso imputato l'omesso preventivo deposito dei calcoli presso lo sportello unico, la mancata nomina del direttore dei lavori e l'omesso deposito degli atti progettuali.

Deduce il ricorrente che la condanna relativa ai capi b) e c) dell'originaria imputazione era infondata in quanto, nel caso in esame, non trovava applicazione la disposizione dell'art. 83 del TU sull'edilizia, trattandosi di opera la cui costruzione non interessava la pubblica incolumità. Essa era infatti situata nell'ambito di un fondo non prospiciente o non confinante con la strada pubblica. Non sussisteva neppure l'ipotesi di reato di cui agli artt 64 e 65 del Testo Unico dell'edilizia, in quanto l'onere della preventiva denuncia può essere assolto in qualsiasi momento prima dell'utilizzo del calcestruzzo e non deve essere adempiuto nel momento della predisposizione dell'armatura in ferro. Secondo il ricorrente è solo l'uso del calcestruzzo che può determinare lo stato di pericolo al bene della sicurezza tutelato dalla norma penale. /o

Atteso il tempo trascorso dai fatti andava comunque dichiarato non doversi precedere per intervenuta prescrizione.

Era infine errata la condanna alla pena accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, in quanto ai sensi dell'art. 98 del citato Testo Unico andava comminata la diversa condanna a rendere le opere conformi, ovvero a provvedere al deposito dei calcoli e alla nomina del direttore dei lavori.

Il ricorso è infondato.

In ordine alla dedotta assenza del pericolo e all'onere della preventiva denuncia, il Collegio rileva che, come ha precisato questa Corte, le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono

inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell'attività". (Cass. pen. sez. III sent. 13 maggio 1997, n. 5738).

Per quel che attiene all'eccezione di prescrizione il Collegio rileva che i fatti risalgono al 30 novembre 2003, sicchè, in ordine al capo B), trattandosi di contravvenzione punita anche con l'arresto, il termine massimo di prescrizione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 c.p. *ante novellam*, risulta essere di quattro anni e sei mesi, termine scadente soltanto il 30 maggio <sup>2008</sup> ~~2006~~ al quale vanno peraltro aggiunti dieci mesi e quattro giorni di sospensione per effetto dei rinvii di udienza per esigenze della difesa dal 10 gennaio 2005 al 14 novembre 2005, e, per quel che attiene al reato di cui al capo c), trattandosi di contravvenzione punita solo con la pena pecuniaria, il termine originario massimo di prescrizione di tre anni, scadente quindi il 30 novembre 2006, si è prorogato al 4 ottobre 2007 per effetto dei suddetti rinvii di udienza dal 10 gennaio 2005 al 14 novembre 2005.

In ordine ai rilievi del ricorrente relativi all'ordine di riduzione in pristino, il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha richiamato

correttamente l'art. 98 terzo comma del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 secondo il quale " con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presenta capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine".

Del resto l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi consegue ex lege dalla violazione delle norme della legislazione antisismica anche ai sensi dell'art. 23 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche.

In proposito questa Corte ha precisato che la contravvenzione consistente nella violazione di prescrizioni tecniche dei decreti attuativi della legislazione concernente le costruzioni in zone sismiche ha natura permanente e la cessazione coincide o con la demolizione o con l'esecuzione dei lavori di adeguamento. ( v. per tutte Cass. Pen. sez. III sent. 14 dicembre 2001, n. 5674).

Deve peraltro rilevarsi che nel caso in esame l'imputato non ha denunciato affatto i lavori al Genio Civile che quindi non ha potuto formulare alcuna prescrizione.

Si è quindi in presenza di una violazione sostanziale, che comporta l'ordine di demolizione ( v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 28 ottobre 2003, n. 48685) e non di una violazione meramente formale

Va quindi respinto il ricorso.


Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 2 ottobre 2007

IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE

